

(N. 1005-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico ed amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 27 aprile 1950
(V. Stampato N. 816)*

modificato dalla Commissione speciale del Senato della Repubblica per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 4 luglio 1950

*modificato dalla 1^a Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 26 luglio 1950
(V. Stampato N. 816-B)*

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro delle Finanze

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 31 LUGLIO 1950

Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, recante provvidenze in favore dei tesorieri delle Amministrazioni provinciali e comunali

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 503, modificato con l'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, è sostituito dal seguente:

« Per l'anno 1944 e fino a tutto l'anno 1952, le Amministrazioni comunali e provinciali sono tenute a concedere ai rispettivi tesorieri, siano o non siano esattori o ricevitori provinciali delle imposte dirette, su loro richiesta, un compenso annuale, qualora, in conseguenza dei maggiori oneri verificatisi dopo l'8 settembre 1943, a seguito dell'applicazione dei miglioramenti economici al personale e per altre spese di gestione, i servizi di tesoreria siano divenuti onerosi.

« Si deve ritenere l'esistenza della onerosità solo quando si verifichi una vera e propria perdita per il tesoriere ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 503, è soppresso.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 503, è soppresso.

Art. 3.

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.